

CONVENZIONE

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 Codice Fiscale 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore, Stefano Mei, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta,

e

..... (di seguito EPS) con sede in, Via, ... Codice Fiscale nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'EPS suddetta,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E)

che la FIDAL è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati, definiti amatori. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIDAL

- è stata inserita nella legge 16 febbraio 1942 n. 426 quale organo del CONI;
- è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla World Athletics (WA) e alla European Athletics (EA);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'atletica leggera;

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che il EPS:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. del .../.../...;
- è riconosciuto altresì;
- è riconosciuto;

H)

che il EPS, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIDAL e il EPS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina atletica leggera, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture Territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'atletica leggera, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDAL che al solo EPS oppure a entrambi senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDAL; il EPS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali EPS" e "Rappresentativa Nazionale EPS"

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione Sportiva Nazionale, affiliata ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIDAL riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Il Regolamento degli EPS, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede all'art. 2 Attività lettera b) che gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIDAL si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'EPS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso EPS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Articolo 4 - Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture Territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano, entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione, ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli Territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo 6 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDAL e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del EPS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 3 allegati, per un totale di n° 13 pagine.

7.3

La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2028 e non è oggetto di tacita proroga. Ciascuna delle Parti ha comunque facoltà di recesso anticipato a mezzo lettera raccomandata / PEC da inviare entro il 30 novembre o comunque con almeno 30gg di anticipo.

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene risolta immediatamente.

Roma, __/__/_____

La FIDAL
Il Presidente
(Stefano Mei)

Il EPS
Il Presidente
(.....)

ALLEGATO n° 1
ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e il EPS è il mezzo per portare l'Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor e non stadia - in tutte le sue forme regolamentari), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare:

- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento;
- Affiliazioni delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al RASD;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
- Formazione dei Giudici di Gara;
- Iniziative culturali e lotta al doping;
- Scuola.

La FIDAL e il EPS, individuano il Gruppo Nazionale di Monitoraggio costituito dal Consigliere Delegato dalla FIDAL e dalla pari figura designata dall'EPS quali figure incaricate di verificare il rispetto della presente Convenzione.

Al fine di monitorare l'attività a livello territoriale, i Comitati Regionali FIDAL e i Comitati Territoriali EPS possono istituire gruppi Territoriali di monitoraggio. In caso di mancato accordo ovvero in assenza, l'attività viene demandata alle figure designate a livello nazionale.

2) TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni all'articolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato.

I tesserati presso il EPS possono:

- i) sottoscrivere regolare tesseramento FIDAL presso una società affiliata FIDAL;
- ii) possono sottoscrivere tesseramento agevolato tramite RunCard annuale al costo di euro 20,00 [.....] invece delle quote standard previste (previa verifica del tesseramento EPS in corso e comunque sino alla scadenza del tesseramento EPS stesso).
- iii) è previsto l'inserimento in classifica del nome della società affiliata EPS accanto alle parole RunCard EPS (es. "RunCard EPS - Nome Società EPS")

I tesserati FIDAL e RunCard possono:

- iv) sottoscrivere regolare tesseramento EPS con l'impegno delle parti a stabilire modalità telematiche di scambio dei dati).

3) ATTIVITA' SPORTIVA

3.1

La FIDAL è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano, nonché unico soggetto preposto all'omologazione dei percorsi (in particolare per quanto concerne le distanze standard inserite nelle graduatorie della World Athletics) ed alla certificazione delle relative prestazioni, per cui fa fede la pubblicazione nelle graduatorie online della FIDAL, della EA e della WA.

Sono definite manifestazioni competitive- agonistiche:

- le manifestazioni su pista a carattere territoriale, nazionale e internazionale;

- le manifestazioni no stadia inserite nei calendari federali (nazionale e territoriale), in particolar modo quelle previste sulle distanze standard individuate dalla World Athletics.

L'EPS è un soggetto riconosciuto dal CONI e organizza, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" punto 1 del Regolamento CONI-EPS, le attività sopra indicate, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive. Fatto salvo che modalità e criteri di misurazione dei percorsi sono dettati da apposite disposizioni emanate dalla WA ed il cui compito di verifica e certificazione è demandato alla FIDAL, l'EPS potrà comunque indicare una misura del percorso di gara purché la stessa sia accompagnata dalla dicitura "non omologate". Le prestazioni ottenute in tali competizioni, conseguentemente, non potranno concorrere ad alcuna graduatoria.

Sono da intendersi come manifestazioni agonistico-competitive FIDAL o competitive EPS tutte le manifestazioni ove sarà prevista la presenza di giudici di gara formati ed inseriti nei rispettivi albi e deputati al controllo ed al rispetto delle norme sportive dell'atletica leggera. Tali figure non potranno risultare coincidenti con gli operatori addetti al cronometraggio.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera sopra indicate, organizzate dalla FIDAL e dal EPS (comunque soggette alla normativa sanitaria della certificazione medico-agonistica), devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti ed essere tesserati con l'Organismo di appartenenza.

Laddove non sarà prevista la presenza di giudici di gara, la manifestazione andrà considerata come non-competitiva o ludico-motoria e pertanto non prevederà una classifica per ordine d'arrivo.

3.2

Nel caso di manifestazioni FIDAL su pista, la partecipazione dei tesserati del EPS, la cui iscrizione dovrà essere effettuata dalla propria ASD/SSD che ne certifica la regolarità assicurativa e la validità del certificato medico, è consentita alle sole categorie esordienti, ragazzi/e, cadetti/e in ambito provinciale e regionale.

Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite in Calendario Nazionale, Gold, Silver e Bronze, la partecipazione dei tesserati del EPS è ammessa per mezzo del doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2).

3.3

Alle manifestazioni FIDAL "no-stadia" inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) sarà possibile la partecipazione dei tesserati dell'EPS in forza del proprio tesseramento.

3.4

Alle manifestazioni EPS "no-stadia" i tesserati FIDAL e RunCard potranno partecipare in forza del tesseramento FIDAL, qualora la manifestazione sia stata inserita dal Comitato Territoriale FIDAL nel calendario condiviso.

Al fine di omogeneizzare i calendari territoriali la FIDAL metterà a disposizione degli EPS un portale online utile a raccogliere e gestire le richieste di inserimento in calendario condiviso.

In particolare la FIDAL sarà tenuta a pubblicare l'elenco degli eventi EPS cui sarà autorizzata la partecipazione dei propri tesserati, così come previsto dalle proprie disposizioni in materia assicurativa. Tale pubblicazione dovrà avvenire entro i 7 giorni seguenti le scadenze di richiesta qui riportate:

- entro il 15/12 le manifestazioni del primo trimestre (per gare comprese tra 01/01 e 31/03),
- entro il 15/03 le manifestazioni del secondo trimestre (per gare comprese tra 01/04 e 30/06),
- entro il 15/06 le manifestazioni del terzo trimestre (per gare comprese tra 01/07 e 30/09),
- entro il 15/09 le manifestazioni del quarto trimestre (per gare comprese tra 01/10 e 31/12).

Eventuali integrazioni di manifestazioni a trimestre iniziato potranno essere effettuate con il parere favorevole del Comitato Territoriale FIDAL di riferimento.

NORMA TRANSITORIA 2025: per le manifestazioni inserite da svolgersi sino al 30/06, sarà possibile l'inserimento nel calendario sino al 30/04.

La mancata comunicazione di manifestazioni da parte del EPS entro le scadenze sopra indicate, nonché il mancato inserimento da parte dei Comitati Regionali FIDAL nel calendario condiviso, non consentirà la partecipazione agli atleti FIDAL e RunCard ai suddetti eventi, salvo doppio tesseramento degli stessi. La partecipazione a competizioni non autorizzate da parte di tesserati FIDAL sarà segnalata al Gruppo Nazionale di Monitoraggio, ovvero agli organi di giustizia competenti.

I Comitati Territoriali FIDAL (regionali e provinciali) accetteranno le richieste ricevute dal EPS di inserimento nel calendario condiviso, autorizzando gli atleti FIDAL e RunCard alla partecipazione alle manifestazioni organizzate dal EPS. Nel caso in cui la richiesta di inserimento risponda alle prescrizioni della presente convenzione, ma preveda una data non concertata preventivamente, potranno essere presi in esame i seguenti parametri relativi all'inserimento nel suddetto calendario:

- concomitanza e/o vicinanza di propri campionati istituzionali;
- concomitanza e/o vicinanza di manifestazioni di comprovato rilievo storico o sportivo federale (es: Gold e Silver);
- tipologia o distanza di gara simile a quella già in calendario.

*Viene data facoltà, qualora la distanza tra le manifestazioni fosse inferiore ai 30 km, di derogare ai parametri sopra citati in caso di accordo tra gli organizzatori degli eventi concomitanti FIDAL ed EPS.

3.5

Nelle manifestazioni organizzate sotto la titolarità del EPS, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/EPS, devono gareggiare obbligatoriamente per lo specifico EPS. Nelle manifestazioni organizzate sotto la titolarità della FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/EPS, devono gareggiare obbligatoriamente con la propria società di tesseramento FIDAL. Il tesseramento potrà essere verificato direttamente dagli organizzatori attraverso un portale che la FIDAL e l'EPS si impegnano a realizzare. Tale strumento diverrà funzionale per la verifica dei tesseramenti in occasione dell'iscrizione degli atleti alle manifestazioni (escludendo la condivisione di dati personali e/o sensibili)

Gli organizzatori di una manifestazione FIDAL territoriale (provinciale o regionale) potranno stilare una classifica sommando per ogni società i punteggi ottenuti dagli atleti tesserati sia FIDAL che EPS di una medesima società, creando una classifica unica ed integrata purché l'atleta tesserato per l'EPS non abbia nella stessa stagione un tesseramento FIDAL per una società sportiva diversa, essendovi l'obbligo di partecipazione mediante tesseramento FIDAL alle manifestazioni sotto l'egida di quest'ultima.

E' responsabilità degli organizzatori e della propria segreteria, eventualmente col supporto dei Giudici di Gara FIDAL o EPS (a seconda della tipologia della manifestazione), provvedere alla verifica del rispetto delle sopracitate norme. Eventuali anomalie verranno segnalate al Gruppo Nazionale di Monitoraggio.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera, così come indicato nell' art. 3.1, devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti ed essere tesserati con l'Organismo di appartenenza.

3.6

Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3.5, il EPS organizza i propri Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali, la cui assegnazione del rispettivo titolo è riservata ai propri tesserati, compresi quelli in possesso di doppio tesseramento. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.

3.7

I tesserati EPS o RunCard vengono inseriti in classifica, ma non accedono a premi in denaro o generici buoni valore (acquisto, benzina o di altro esplicito valore economico), bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi

genere ed a qualsiasi titolo; accedono, invece, a premiazioni in “natura” (prodotti del territorio, articoli sportivi, etc.), assegnati nel rispetto della normativa vigente.

3.8

Il EPS, anche attraverso la collaborazione delle proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione, nel rispetto delle prerogative della FIDAL e conformemente al dettato della presente convenzione organizza autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi per gli atleti che non prevedano l'elargizione di denaro o di generici buoni valore (acquisto, benzina o di altro esplicito valore economico), bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. Sono ammessi i premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di 150,00 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara. Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Nelle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida del EPS è ammissibile la premiazione (premi in natura) degli atleti anche suddivisi in fasce di età.

3.9

L'EPS o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo-agonistiche - valide per l'inserimento nelle graduatorie federali - esclusivamente cooperando con la FIDAL (o con società affiliate) oppure autonomamente affiliandosi alla FIDAL. In caso di organizzazione da parte dell'EPS o di società affiliata EPS, questa potrà operare con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare della FIDAL, previo il rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

3.10

I calendari Nazionale e Territoriali della FIDAL e del EPS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIDAL pubblica il calendario dei propri Campionati Federali e Territoriali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali e Territoriali del EPS.

3.11

La FIDAL e il EPS saranno tenuti a verificare il rispetto della presente convenzione preventivamente all'accettazione della richiesta di organizzazione della manifestazione da parte delle proprie ASD associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e conseguentemente allo svolgimento della stessa.

In caso di intervenuta valutazione da parte del Gruppo Nazionale di Monitoraggio a seguito di segnalazione, qualora venga riscontrato un inadempimento in occasione di manifestazioni dell'EPS e la controversia non sia risolta, la convenzione stessa verrà sospesa per 15gg nei confronti di tutte le manifestazioni richieste dal medesimo EPS nella specifica provincia ovvero regione. In caso di una seconda infrazione la sospensione sarà prorogata di ulteriori 30gg. In caso di terza infrazione la sospensione si intenderà per ulteriori 30gg su scala nazionale.

In caso di costatazione di inadempimento da parte del Gruppo Nazionale di Monitoraggio in occasione di manifestazioni della FIDAL, sarà richiesto il tempestivo intervento dell'associazione o società sportiva organizzatrice, ovvero del Comitato Territoriale competente, al fine di rettificare quanto eventualmente acclarato.

4) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETÀ

La Società affiliata al EPS, che scelga di affiliarsi anche alla FIDAL per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione alla FIDAL. Parimenti, la Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche al EPS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata

dal versamento della quota di affiliazione al EPS. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

5) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La FIDAL e l'EPS, qualora siano coinvolti nella gestione di impianti sportivi, sia in forma diretta che tramite i propri affiliati, si adopereranno per garantire, nel rispetto delle condizioni operative, delle eventuali convenzioni in essere e nell'interesse di gestori e utenti, un accesso equilibrato alle strutture per i rispettivi tesserati.

ALLEGATO n° 2

REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

In base a quanto stabilito dalla Delibera n. 216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, si ricorda che agli EPS è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore - tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge, e non per i livelli superiori. [...]

Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet del EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura del EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. Ai fini del riconoscimento da parte della FIDAL delle qualifiche e dei gradi tecnici, il EPS, nel predisporre le attività formative, deve prevedere che tutti i Docenti e Formatori [...] siano qualificati almeno come allenatore capo - tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FIDAL.

1) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti del EPS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che il EPS organizza sono aperti ai componenti della FIDAL. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico FIDAL o Tecnico EPS è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dal EPS sulle materie pertinenti l'atletica leggera, possono attribuire crediti formativi per i tesserati del EPS e della FIDAL, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera.

2) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori del EPS. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di Gara che il EPS organizza sono aperti agli operatori della FIDAL. La formazione degli operatori del EPS è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di Giudice nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di Giudice Ausiliario in giurie composte da Giudici della FIDAL nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici FIDAL ed essere tesserato FIDAL.

La formazione dei Giudici FIDAL ed EPS dovrà seguire i dettami presenti nelle disposizioni normative emanate dalla World Athletics, oltre che dalle altre disposizioni vigenti per l'atletica leggera.

Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

Tutte le manifestazioni competitive-agonistiche e competitive devono prevedere la presenza di Giudici di Gara, rispettivamente FIDAL ed EPS, preposti al controllo della manifestazione e del rispetto delle norme sportive della competizione. Tali figure non potranno risultare coincidenti con gli operatori addetti al cronometraggio.

4) SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente tra FIDAL e EPS varie iniziative, tra le quali:

- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell'atletica leggera e sul gioco sport atletica;
- progetti di promozione dell'atletica leggera nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.

ALLEGATO n° 3
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

Per quanto previsto dalla presente convenzione e dai suoi allegati, che ne compongono parte integrante, risulta pertanto normata la partecipazione degli atleti alle varie manifestazioni.

Di seguito uno specchietto riassuntivo relativo alla partecipazione degli atleti alle manifestazioni sportive "stadia" (indoor ed outdoor) di atletica leggera:

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE	ATLETI TESSERATI FIDAL	ATLETI TESSERATI EPS
Gare FIDAL regionali	SI	SI (solo Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e)
Gare FIDAL nazionali	SI	NO
Gare organizzate dal EPS	NO (salvo doppio tesseramento con il EPS, in questo caso gareggiano in forza del tesseramento EPS *)	SI (possono partecipare i tesserati del EPS *)

*a meno di specifici accordi scritti tra il EPS ed altro/i EPS, accordi in cui la FIDAL non ha competenza

Di seguito uno specchietto riassuntivo relativo alla partecipazione degli atleti alle manifestazioni sportive "non-stadia" di atletica leggera:

TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE	ATLETI TESSERATI FIDAL/RUNCARD	ATLETI TESSERATI EPS
Gare FIDAL regionali	SI	SI
Gare FIDAL nazionali	SI	NO (solo con RunCard/RunCard EPS o doppio tesseramento FIDAL, in questo caso gareggiano in virtù del tesseramento FIDAL)
Gare organizzate dal EPS <u>non presenti</u> nel calendario condiviso con FIDAL	NO (salvo doppio tesseramento con il EPS, in questo caso gareggiano in forza del tesseramento EPS *)	SI (possono partecipare i tesserati del EPS *)
Gare organizzate dal EPS <u>presenti</u> nel calendario condiviso con FIDAL	SI	SI (possono partecipare i tesserati del EPS *)

*a meno di specifici accordi scritti tra il EPS ed altro/i EPS, accordi in cui la FIDAL non ha competenza

Roma, __/__/____

La FIDAL
Il Presidente
(Stefano Mei)

Il EPS
Il Presidente
(.....)